Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Infrastruttura

Riferimento: BAV-041.4-4/6/2/50/1/1/7
Ittigen, 15.09.2026

Certificato di sicurezza (SSC)

Certificato di sicurezza comprovante l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza secondo gli articoli 8*c*, 8*e*, 8*f* Lferr e gli articoli 5*b*, 5*c* segg. Oferr; con rimando alla direttiva (UE) 2016/798 e al regolamento delegato (UE) 2018/762

1. **Numero di identificazione svizzero del certificato di sicurezza** — CHNSA1020260031

2. Titolare del certificato

Nome registrato (compresa la forma giuridica):	Mercitalia Rail
Designazione abbreviata	MIR
Nome dell'impresa di trasporto ferroviaria:	Mercitalia Rail Piazza Croce Rossa 1 00161 Roma Italy
N. di iscrizione nel registro nazionale:	3062

3. Autorità di rilascio del certificato

Autorità:	Ufficio federale dei trasporti UFT
Paese:	Svizzera

4. Indicazione sul certificato

Si tratta di un/una	nuovo certificato	☐
	Rinnovo del certificato	☒
	Aggiornamento del certificato	☐
Numero di un certificato precedente	CHNSA1020210036	
Valido dal :	15.09.2026 al 10.09.2031	

Ufficio federale dei trasporti UFT
Jérôme Hunziker
3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 465 38 78
jerome.hunziker@bav.admin.ch
https://www.bav.admin.ch/

4.1 Tipo di operazione

Tipo di trasporto	Traffico merci (compreso il traffico di merci pericolose)

4.2 Area di esercizio

Rete / tratte:	Confine – Chiasso V, secondo prescrizioni locali dei GI
	Confine – Chiasso SM, secondo prescrizioni locali dei GI

4.3 Attività svolte nelle stazioni di confine

Nulla

4.4 Restrizioni e condizioni di impiego

Nulla

4.5 Legislazione nazionale applicabile

Decisione sulla base degli articoli 8c, 8e, 8f della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) e degli articoli 5b, 5c segg. dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr) con rimando alla direttiva (UE) 2016/798 e al regolamento delegato (UE) 2018/762.

4.6 Informazioni supplementari

Durata della presente decisione in relazione alla decisione EU1020260224.

5. Documenti consegnati

Il certificato di sicurezza è redatto sulla base
dei documenti che il richiedente ha presentato all'UFT.

Documentazione inviata per via elettronica il 13.05.2026, tramite il sistema europeo OSS S-20260513-001

- Modulo di domanda sottoscritto
- Tabella di convergenza compilata nel sistema OSS
- Sistema di gestione della sicurezza (SGS)
- allegati

6. Emolumenti

Ai sensi dell'art. 21 OEmol-TP[1] per il rilascio del certificato di sicurezza viene fatturato un emolumento di base. L'emolumento di base comprende al massimo cinque ore di lavoro. Oltre tale limite, l'emolumento viene calcolato in base al tempo impiegato.

Tenendo conto della tassa di base di 1000 franchi e in funzione del tempo impiegato di 15.5 ore, la tassa di trattamento per il primo rilascio del certificato di sicurezza ammonta a un totale di. 3100 – franchi.

Ai sensi dell'art. 1a OTar-TP in relazione all'art. 6, cpv. 2, lett. c, dell'ordinanza generale sulle tasse (OEmol-G)[2], al richiedente viene inoltre addebitata una tassa di 22 franchi a copertura delle spese di trasmissione e comunicazione.

L'emolumento di trattamento e le spese di trasmissione e comunicazione sono esigibili 30 giorni dopo la notifica della decisione o, in caso di contestazione, quando la decisione sul ricorso è diventata esecutiva.

[1] RS 742.102
[2] RS 172.041.1

Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di scadenza. La tassa di trattamento e le spese di trasmissione e comunicazione devono essere versate all'UFT conformemente alla fattura che sarà inviata separatamente.

Ufficio federale dei trasporti

Baudraz Michel AWK6KC
16.09.2026

Info: admin.ch/esignature | validator.ch

Michel Baudraz

Caposezione Omologazioni e regolamenti

Revelin Bruno OLF6CJ
16.09.2026

Info: admin.ch/esignature | validator.ch

Bruno Revelin

Caposezione Esercizio ferroviario

Rimedi giuridici:
La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica con ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni e l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Secondo l'articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), il termine per l'inoltro dei ricorsi, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notifica. La sospensione dei termini è disciplinata dall'articolo 22a PA. Le spese della procedura di ricorso sono addossate in base all'articolo 63 PA.

Allegato

- Constatazioni e disposizioni accessorie - Allegato al SSC CHNSA1020260031

Da notificare tramite il sistema OSS a

- S-20260513-001

  Fattura segue

Per informazioni:

- sn, su, bb, gl